Università degli Studi di Catania

Il processo giurisdizionale e l'attività di consulenza (cenni)

Seminario del corso di Digital forensics

Ignazio Zangara


Corso di laurea in Informatica


Anno accademico 2023/2024

L'organizzazione dello Stato

Principio della 'separazione dei poteri' (Locke, Montesquieu)

- Con la funzione legislativa lo Stato pone le norme costitutive dell'ordinamento giuridico
- Con la funzione amministrativa lo Stato svolge un'attività effettiva e concreta diretta al soddisfacimento dei suoi fini immediati (l'attività di governo, i rapporti internazionali, la sicurezza pubblica, la tutela dalla salute, l'amministrazione finanziaria, il benessere economico, la difesa del territorio, la crescita culturale ...)
- Con la funzione giurisdizionale lo Stato accerta la volontà normativa da far valere in un caso concreto ed emette le sanzioni, assicurando così la certezza del diritto e la reintegrazione dell'ordine giuridico violato





Il consulente tecnico di Ufficio CTU

Il consulente tecnico di Parte CTP

Il consulente tecnico

nozione

Soggetto, **persona fisica**, con elevata esperienza e professionalità che assume l'incarico di espletare un'**attività tecnica** al fine di redigere una **perizia**.

Se il **giudice** affida l'incarico ad un perito, questi prende il nome di **Consulente Tecnico d'Ufficio** (CTU)

Tecnicamente la denominazione della figura professionale si distingue in CTU, per l'ambito civile, e Perito del Giudice, in ambito penale

Se la **parte** o il **difensore** affidano l'incarico ad un perito, questi prende il nome di **Consulente Tecnico di Parte** (CTP)

La consulenza può essere richiesta per il compimento di singoli atti o per l'intero processo

Il consulente tecnico incarico

CTU	СТР
Di norma, scelto fra i professionisti iscritti negli albi conservati presso i Tribunali	Scelto fra i professionisti di un determinato settore della scienza e della tecnica
Presta giuramento e assume la qualifica di pubblico ufficiale	Rapporto privatistico

La richiesta di iscrizione all'albo professionale deve essere presentata al Tribunale presso la cui circoscrizione l'istante risiede (non è consentito iscriversi presso altri Tribunali)

http://www.tribunalecatania.it/

Nomina del CTP

La nomina del CTP può avvenire:

- a cura del **legale** per seguire le attività del CTU;
- su diretto incarico ricevuto dalla parte.

Occorre individuare l'ambito entro il quale deve svolgersi l'incarico e stilare un preventivo per il compenso.

L'incarico di CTP è personale non può essere conferito ad associazioni professionali o società di professionisti.

Può essere sostituito mediante delega, ma i poteri del sostituto sono limitati.

Il CTP può essere nominato solo se è stato nominato il CTU

CTPM nel processo penale

Art. 359 c.p.p.

Consulenti tecnici del pubblico ministero

- 1. Il pubblico ministero, quando procede ad accertamenti, rilievi segnaletici, descrittivi o fotografici e <u>ad ogni altra operazione tecnica</u> per cui sono <u>necessarie specifiche competenze</u>, <u>può nominare e avvalersi di consulenti</u>, che **non possono rifiutare la loro opera** (se sono iscritti agli albi).
- 2. Il consulente può essere autorizzato dal pubblico ministero ad assistere a singoli atti di indagine.

Il consulente tecnico responsabilità

I consulenti tecnici di ufficio e di parte hanno l'obbligo di rispettare i principi di correttezza e buona fede e di comportarsi in giudizio con lealtà e probità

CTU e CTP

distinzioni principali

Denominazione	Consulente tecnico di Ufficio (CTU)	Consulente tecnico di parte (CTP)
Nomina	Giudice	Parte
Qualifica ufficio	Pubblico ufficiale (ausiliare del Giudice)	Assistente tecnico
Obbligatorietà dell'incarico	Sì	No, libera determinazione (Contratto di prestazione d'opera intellettuale disciplinato dal diritto privato)
Responsabilità	Civile, penale (reati propri) e disciplinare	Civile e penale
Inadempienza	Responsabilità aquiliana, ex art. 64 cpc	Responsabilità contrattuale
Attività	Svolge il quesito sottopostogli dal Giudice e costituisce fonte di convincimento del Giudice	Espleta attività conoscitiva tecnica, segue l'attività del CTU, concorda la linea difensiva con il committente e l'avvocato

Il consulente tecnico attività

Art. 194 c.p.c.

Il CTP interviene nelle attività peritali del CTU e può presentare, per iscritto o a voce, <u>osservazioni</u> e <u>istanze</u>.

Può chiedere, ad esempio, di eseguire una certa indagine/analisi che il CTU non aveva previsto oppure di eseguire una prova contraria e speculare rispetto ad una effettuata

Il consulente tecnico attività

Il CTP deve ...

- evidenziare gli <u>aspetti favorevoli</u> alla propria parte e suggerire alla parte e al difensore quali <u>strategie</u> ed <u>espedienti</u> devono adottarsi per contrastare gli eventuali punti sfavorevoli messi in campo dalla controparte;
- assistere la parte nell'eventuale procedimento di ricusazione/sostituzione del CTU e valutare l'opportunità della chiamata a chiarimenti o della rinnovazione dell'indagine;
- valutare possibili <u>ipotesi transattive</u> (conciliative) da proporre o ricevute, sia <u>prima</u> del deposito della consulenza del CTU sia <u>sulla base delle risultanze</u> della stessa.

A seguito del deposito della relazione del CTU, il CTP dovrà svolgere la propria <u>analisi tecnica</u> e <u>formulare osservazioni</u> sulla relazione del CTU (una buona relazione del CTP può essere utile e determinante anche per il giudice che, ove lo ritenga, potrà <u>decidere in difformità</u> alla consulenza depositata dal CTU).

Il consulente tecnico attività

... inoltre, il CTP collabora con il difensore per accertare eventuali cause di nullità formale o sostanziale della CTU.

Tra le principali cause di nullità, si evidenziano:

- l'inosservanza del principio del contraddittorio;
- l'effettuazione di <u>indagini</u> che <u>eccedono le richieste del quesito o i</u> <u>poteri che la legge conferisce al CTU</u>.

Atti invasivi su sistemi informatici e telematici (cautela)

LEGGE 18 marzo 2008, n. 48

Ratifica ed esegue la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla <u>criminalità informatica</u>, siglata a Budapest il 23 novembre 2001

Introduce alcune disposizioni correttive ed integrative al codice di procedura penale mediante le quali, sinteticamente, nei casi di <u>intervento invasivo sui sistemi informatici e</u> telematici ...

- si dovranno adottare "misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l'alterazione";
- la **copia** dei dati deve avvenire con una **procedura che assicuri la conformità dei dati copiati** e la loro **immodificabilità**. **Ripetibilità**

Mezzi di ricerca della prova Ispezione, sequestro, intercettazione, perquisizione

Domicilio fisico

- abitazione, ufficio => porzione delle attività svolte

<u>Domicilio informatico</u> (atecnico = device elettronici)

- pc, email, hd e cloud => <u>quota rilevante</u> delle attività svolte
- smartphone => <u>rappresentazione della sfera personale</u>, <u>professionale e della vita di relazione</u>







Modalità di acquisizione dei dati

Bit stream image o copia forense, cioè una perfetta riproduzione del contenuto del device (clone bit by bit, compresi i dati non visibili perché di sistema o le aree non allocate come le tracce dei file cancellati)



La prova


La parte può avvalorare ciò che afferma **con qualunque mezzo di prova**, salvo che siano vietate dalla legge, manifestamente superflue o irrilevanti.

Le prove devono essere ricercate, proposte, ammesse, assunte e valutate secondo il *libero convincimento del giudice* (salvo le prove legali).






Prove costituende



Disposizioni a protezione dei terzi nell'atto di incarico ex art. 359 cpp



19

VERITÀ



Processuale

La <u>verità processuale</u> è il risultato del susseguirsi delle <u>formalità</u> descritte nelle <u>procedure giudiziarie</u>

L'esecuzione del rito si traduce in verità processuale

È il risultato del **convincimento** del **giudice** determinatosi dall'analisi delle **Prov**E